

## IX. TITOLI E ONORI

Questa nostra Italia è, tutto sommato, una piccola Napoli. Prima si decide, non senza difficoltà, una certa cosa. Immediatamente dopo vengono le lamentele, i reclami, le richieste di deroga, o addirittura le istanze per l'adozione di una decisione assolutamente opposta. Come per i «sensi unici», insomma, i quali a Napoli cambiano una volta al mese.

Il «senso unico» che oggi dispiace a molti italiani è quello, ormai adottato da circa sessant'anni, che concerne la decadenza o addirittura l'abolizione di certi titoli e di certi trattamenti onorifici. Basta una scorsa ai giornali. Non solo essi riboccano di titoli nobiliari, di appellativi di eccellenza, nonché di onorevoli, grandi ufficiali, professori e dottori, ma la «posta del direttore» è piena di lettere angosciate per la loro svalutazione. Né mancano alcuni giuristi, o sedicenti tali, che cercano, qua e là,

Non siamo addirittura di fronte ad un divieto: la costituzione cioè non pretende che i «*ci-devant*» si nascondano o si mimetizzino, come ai tempi della Rivoluzione francese. Siamo solo di fronte ad un'ipotesi di «non rilevanza giuridica», quindi di impossibilità, da parte di chi abbia o creda di avere un titolo nobiliare, di far valere questa sua pretesa come diritto, nonché, purtroppo, di fronte alla possibilità, da parte di chi ne abbia il ghiribizzo, di mettere sul suo biglietto da visita che è un visconte, un marchese, un duca e via dicendo.

La «cognomizzazione» dei predicati anteriori alla «marcia su Roma» del 1922 non costituisce un'eccezione alla regola. Il legislatore costituzionale ha solo voluto assicurare, a chi dimostri che un certo nobile predicato appartiene alla sua casa, il diritto di aggiungere quel predicato al cognome: ma non come predicato nobiliare, bensì semplicemente come un altro cognome da accompagnare al primo. Chiuso.

In ordine al titolo di «eccellenza» la questione, almeno a prima vista, è un poco più complessa.

Negli stati italiani preunitari questo titolo apparteneva di diritto alle cariche pubbliche più elevate ed ai nobili di maggior rango. La

di dare veste argomentativa alla tesi secondo cui taluni di quei titoli e di quegli onori, anche se un pochino malconci, sussisterebbero ancora.

I *laudatores temporis acti*, cioè gli amatori dei tempi passati, si mettano l'animo in pace. Se una riforma costituzionale e legislativa non interverrà in futuro, allo stato degli atti la situazione è questa: di fronte all'ordinamento giuridico italiano non esistono più le prerogative nobiliari, non vi sono «eccellenze» da riverire con questo appellativo e le qualifiche di «onorevole» sono solo un orpello sociale. Non parliamo poi dei titoli di «professore», «dottore» e affini, i quali, anche se regolarmente conseguiti, valgono esclusivamente in ordine alla specialità professionale cui si riferiscono e comunque non implicano che chi li porta abbia una valenza superiore a quella di chi non li porta.

Cominciamo dalle prerogative nobiliari. Per quanto riguarda i titoli nobiliari e gli stemmi relativi, parla chiaro la disposizione finale XIV della Carta costituzionale, ove si legge che «i titoli nobiliari non sono riconosciuti» e che, per tutta concessione, «i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome».

1945, che si richiamò al precedente decreto legislativo. luogotenenziale n. 151, del 25 giugno 1944, sull'ordinamento provvisorio dello stato.

Per un po' di tempo, data l'esplicita dizione del decreto legislativo del 1945, gli animi si misero in pace. Ma poi, che è che non è, ecco scoppiare la bomba. Il decreto legislativo del 1945 (si disse da alcuni) non aveva più alcun valore, era scaduto. E perché? Perché non era stato convertito in legge dal parlamento, come richiesto da un altro decreto legislativo, quello n. 185 del 4 settembre 1944. Pare impossibile, ma questo ragionamento, di così trasparente infondatezza fece presa su taluni studiosi di diritto e, naturalmente, sulla burocrazia; la quale ultima, con una delle sue ingegnosissime cineserie, minutò persino una circolare ufficiale della presidenza del consiglio, la circolare n. 39568 del 23 maggio 1956, nella quale si affermava che il titolo di eccellenza era tornato in vita, causa la mancata conversione in legge del decreto legislativo del 1945, ma nel contempo si pregava di «invitare» coloro che si rivolgono al capo dello stato di non chiamarlo eccellenza, ma «Presidente della Repubblica».

La circolare del 1956 potrebbe costituire oggetto di non pochi sorrisi, se non facesse

legislazione del regno d'Italia ne ridusse e disciplinò l'uso, negandolo agli esponenti della nobiltà e riconoscendolo solo a coloro che fossero investiti di certe cariche pubbliche, beninteso durante il periodo di copertura delle cariche stesse. Sin da allora, dunque, gli ex ministri, gli ex prefetti e così via dicendo non ebbero più alcun diritto di farsi chiamare eccellenza.

Tutta la materia del trattamento di «eccellenza» fu poi accuratamente riordinata dal regio decreto n. 2210 del 1927, relativo alle «precedenze» a corte e nelle pubbliche funzioni. Gli onori e l'appellativo di eccellenza furono attribuiti alle prime quattro categorie dei dignitari dello stato, e cioè al capo del governo, ai collari dell'Annunziata, ai presidenti ed ai vice presidenti della camera e del senato, ai ministri ed ai sottosegretari di stato, al capo della polizia, ai prefetti, agli ambasciatori e, in generale, agli impiegati statali (quasi tutti) dei gradi primo, secondo e terzo della gerarchia unificata allora esistente. Senonché, uno dei primi atti del nuovo ordine post-fascista, quando ancora la repubblica non era stata proclamata, fu di «abolire» il titolo di eccellenza attribuito dal decreto del 1927. Lo stabilì, più precisamente, il decreto legislativo luogotenenziale n. 406 del

dispetto constatare come si perda il tempo dalla burocrazia italiana a dar talvolta caccia alle farfalle sotto l'arco di Tito. Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, una persona alla quale, viga o non viga l'antico decreto del 1927, il titolo di eccellenza certamente non spetta è proprio il presidente della repubblica. Per una ragione semplicissima: che il regio decreto del 1927 evidentemente non contemplava il presidente della futura repubblica nell'elenco delle eccellenze, così come non contemplava, né poteva contemplare, non essendo ancora stati istituiti, i giudici costituzionali, il presidente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti delle regioni eccetera.

Comunque, giuristi più cauti e più profondi dei burocrati di cui sopra hanno ormai acclarato, in modo definitivo, che il decreto legislativo del 1945 non ha affatto perso il suo valore cogente. Esso, e con esso l'abolizione del titolo di eccellenza, vige ed impera tuttora perché la sua conversione in legge è da ravvisare come implicita nella dichiarazione finale XV della Carta costituzionale.

Veniamo al dunque. Sia i titoli nobiliari sia il titolo di eccellenza, non essendo mai stati espressamente vietati, possono ben essere tutto-

ra usati, da chi lo voglia: anche (si badi bene) da chi non li ha mai avuti o ereditati. Non hanno alcun valore giuridico, è vero, ma appunto per ciò, anche ad impiegarli a sproposito, non si viene a commettere un illecito. Si tratterà e si tratta, tanto nell' adornarsene quanto nel rivolgerli a questo e a quel notabile, solo di cattivo gusto. Di più: solo di cattivo gusto è chiamare «onorevole» un parlamentare (senatore o deputato) o un consigliere regionale in virtù del fatto che si usa, nelle sedute del Parlamento eccetera, rivolgersi a costoro con questo benevole appellativo. Di pessimo gusto, infine, è chiamarsi e farsi chiamare dottore, ingegnere, ornitologo o che altro fuori dall'esercizio (purché legittimo) delle proprie attività professionali.

Il giorno in cui, usando e abusando dell'indifferenza della legge al riguardo, ci saremo attribuiti tutti quanti dei titoli nobiliari, degli epiteti di eccellenza e magari la qualifica di «intellettuale» (che compete, quest'ultima, tanto al sommo scienziato quanto all'ultimo scribacchino), quel giorno, non molto lontano, non ci sarà più gusto, né buono né cattivo, ad insistere. «*Todos caballeros*», proclamò nel 1541 Carlo V alla folla dei postulanti che lo accerchiava. Non fu una cattiva idea, anche perché

contribuí con la larghezza della concessione a svalutare la dignità di cavaliere.

Oggi che a questa «soluzione finale» della svalutazione dei titoli e degli onori ci siamo quasi pervenuti, ebbene non dico di chiamarci tutti «camerati» (vergogna), oppure «compagni» (orrore). Ma un paritario «signori», come in altri paesi del mondo (Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti eccetera) ci starebbe bene. Voi non trovate? Io trovo.